

BANDO PER L'ATTIVAZIONE DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO PER I MEDIATORI CULTURALI ISCRITTI ALL'ELENCO REGIONALE: INDIVIDUAZIONE DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED ENTI ACCREDITATI

Art. 1

Finalità del bando

1. In attuazione delle disposizioni del Piano regionale integrato per l'immigrazione, di cui all'art. 5 della LR n. 5/2005, e in sede di prima applicazione del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0412 del 22 dicembre 2006, i mediatori iscritti all'elenco regionale, sulla base delle esperienze lavorative e formative pregresse, di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b) sono tenuti a frequentare un corso specifico di aggiornamento, pena la cancellazione da detto elenco.
2. Il presente bando individua l'ente accreditato o l'istituzione scolastica deputata all'organizzazione di tali corsi.

Art. 2

Destinatari

Il bando si rivolge alle istituzioni scolastiche (che si possono presentare anche in forma aggregata con l'individuazione di un capofila) e agli enti accreditati ai sensi del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n.07/Pres., del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni.

Art. 3

Tipologia degli interventi

1. Attivazione e realizzazione dei corsi di aggiornamento per 225 mediatori culturali iscritti all'elenco regionale, di cui all'art. 7, lettere a) e b), così suddivisi per province:
 - 5 corsi nella provincia di Udine per 127 mediatori;
 - 2 corsi nella provincia di Trieste per 41 mediatori;
 - 1 corsi nella provincia di Pordenone per 34 mediatori;
 - 1 corso nella provincia di Gorizia per 15 mediatori;I numeri dei corsisti non contemplano i mediatori extra regionali in quanto non assegnabili precisamente a una provincia.

I corsi della durata di 60 ore sono rivolti ad un massimo di 35 partecipanti per corso e suddivisi nelle seguenti aree:

- ✓ area istituzionale e legislativa;
- ✓ area tecnico professionale;
- ✓ area della mediazione nei servizi con un minimo di 30 ore

3. Le modalità di definizione e attuazione dei corsi sono concordate con la commissione tecnica, di cui all'art. 6 del presente bando;

4. I corsi iniziano entro il 15 febbraio 2008 e si articolano in giornate e orari che garantiscono la massima fruibilità da parte dei partecipanti, secondo le indicazioni della commissione tecnica;

5. La chiusura è prevista per luglio del 2008, con eventuale proroga di tre mesi motivata e preventivamente concordata con la commissione tecnica;

Art. 4 **Requisiti di ammissibilità al bando**

Sono ammessi al finanziamento i soggetti, di cui all'art.2, che:

1. hanno sede nel territorio regionale;
2. garantiscono la copertura del territorio regionale attraverso strutture operative;
3. si presentano in forma aggregata con almeno un ente locale e un'associazione iscritta all'albo regionale delle associazioni e degli enti per l'immigrazione di cui all'art. 10 della L.R. n. 5/2005, aventi comprovata esperienza nel settore della mediazione culturale, indicando le specifiche attività svolte nei corsi;
4. articolano i corsi in giornate e orari che garantiscono la massima fruibilità da parte dei partecipanti;
5. attestano la partecipazione al corso;
6. dichiarano di impegnarsi a rispettare le indicazioni della Commissione tecnica.

Art. 5 **Misura del finanziamento e spese ammissibili**

1. L'ammontare complessivo delle risorse disponibili è pari a euro 70.000,00.
2. Sono ammesse le seguenti tipologie di spesa:
 - organizzazione e svolgimento dei corsi;
 - materiale didattico max 20%
 - spese generali max 7%

Art. 6 **Commissione tecnica**

1. Con decreto del Direttore del Servizio politiche della pace, solidarietà ed associazionismo è nominata un'apposita Commissione tecnica composta da due funzionari della Direzione centrale istruzione cultura sport e pace, tra cui il coordinatore della struttura stabile per gli immigrati, con funzioni di Presidente, un funzionario della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, un funzionario della Direzione centrale salute e protezione sociale, un esperto designato dall'Assessore competente in materia di mediazione culturale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente in servizio presso la predetta struttura stabile per gli immigrati.

La Commissione ha il compito di:

- valutare le proposte pervenute e procedere all'individuazione dell'istituzione scolastica e dell'ente gestore del corso;
- concordare insieme al soggetto che gestirà il corso le modalità di attuazione del corso;
- sovrintendere alla composizione del corpo docente e allo svolgimento dei corsi.

La Commissione è valida con la presenza di almeno quattro componenti dei cinque previsti, tra cui il presidente.

Art. 7 **Valutazione dei progetti**

1. La Commissione tecnica, di cui all'articolo 6, esamina le domande con relativa relazione illustrativa (redatta sull'apposito formulario previsto dalla Regione e disponibile sul sito internet www.fvgsolidale.regione.fvg.it, sezione "immigrazione" voce "Bandi") e tenuto conto dei requisiti di ammissibilità previsti all'art. 4, assegna un punteggio secondo i seguenti elementi di valutazione:

A) Qualità del progetto formativo con riferimento al servizio offerto: massimo punti 25

B) Qualità del progetto formativo in relazione all'articolazione territoriale: modalità di copertura territoriale, flessibilità oraria e caratteristiche del proponente anche in riferimento alle precedenti esperienze maturate:
massimo punti 35

C) Valutazione dell'offerta economica in relazione alle varie voci di spesa in cui si divide il progetto formativo:
massimo punti 25

D) Capacità di formare rete:
massimo punti 15

2. L'Amministrazione regionale, sulla base del punteggio assegnato secondo le modalità previste dal presente articolo, individua il soggetto gestore.

3. Si darà luogo all'aggiudicazione anche nel caso di partecipazione di un solo soggetto la cui proposta progettuale sia ritenuta valida.

3. Qualora ricorra il caso dell'attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più progetti formativi, si terrà conto del miglior punteggio acquisito relativamente ai singoli criteri secondo l'ordine a), b), c), d); in caso di ulteriore parità si procederà mediante voto

4. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di non dar luogo all'aggiudicazione senza che ciò possa comportare pretese da parte degli organismi partecipanti.

Art.7 bis **Sedi di svolgimento**

Le attività formative devono, di norma, realizzarsi presso sedi accreditate dall'istituzione scolastica o dell'ente di formazione capofila.

È ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali a fronte di motivate esigenze. L'uso della sede didattica occasionale può essere previsto nel progetto formativo. In tal caso nel progetto medesimo il soggetto proponente descrive in modo puntuale ed esaustivo le motivate esigenze che suggeriscono o impongono l'uso della sede didattica occasionale. L'approvazione del progetto da parte della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace comporta, implicitamente, l'autorizzazione all'uso della sede didattica occasionale. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia previsto nel progetto formativo ma derivi da una diversa organizzazione che si rende opportuna o necessario dopo l'approvazione del progetto medesimo, il soggetto attuatore, prima dell'avvio dell'attività formativa in senso stretto, deve ottenere un'apposita autorizzazione all'uso della sede didattica occasionale. A tale scopo il soggetto attuatore presenta alla predetta Direzione un'apposita domanda nella quale devono essere descritte le ragioni che suggeriscono o impongono l'uso della sede didattica occasionale. L'uso della sede didattica occasionale comporta la sottoscrizione di un'apposita convenzione predisposta secondo il modello Fpsedi reperibile sul sito www.formazione.regione.fvg.it voce "Per gli operatori", sezione "Modulistica", "Convenzione di utilizzo di sedi didattiche occasionali". Detta convenzione deve essere sottoscritta dal soggetto attuatore e dal soggetto ospitante e va conservata presso il soggetto attuatore ed allegata al rendiconto di riferimento.

Art. 8 **Modalità e termini di presentazione**

I progetti devono essere predisposti sull'apposito formulario realizzato dalla Regione e disponibile sul sito internet www.fvg-solidale.regione.fvg.it, sezione immigrati – voce "Mediatori culturali".

La domanda deve essere presentata, pena l'esclusione, a mano, ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo corriere entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13 del 06 dicembre, al seguente indirizzo:

Direzione centrale istruzione, cultura sport e pace
Servizio politiche della pace, solidarietà e associazionismo
Struttura stabile per gli immigrati
via Volturmo
Il Piano – stanze n. 242/240
33100 Udine.

La data di presentazione del progetto è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dalla Struttura stabile per gli immigrati. Nel caso di invio tramite raccomandata, ai fini del rispetto del termine, non fa fede il timbro postale di spedizione, ma la data di ricevimento da parte dell'amministrazione.

Nel caso di presentazione della domanda per posta, all'esterno della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: "BANDO PER L'ATTIVAZIONE DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO PER I MEDIATORI CULTURALI: INDIVIDUAZIONE DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED ENTI ACCREDITATI.

4. Tutti i dati contenuti nella documentazione richiesta sono destinati esclusivamente all'istruttoria per l'ammissione ai benefici del presente bando.

5. I destinatari, salvo i casi di esenzione, sono tenuti ad assolvere l'imposta di bollo sulla domanda di ammissione.
6. Costituisce causa di esclusione della domanda la mancata sottoscrizione della stessa da parte del legale rappresentante.

Art. 10

Concessione e rendicontazione del finanziamento

1. Con il decreto di concessione del finanziamento sono stabilite le modalità e i termini di rendicontazione, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, ed è disposta la presentazione di documentazione illustrativa dell'intervento effettuato e dell'utilizzo del contributo regionale, da redigersi secondo la scheda che sarà inviata con la comunicazione di concessione del finanziamento.
2. Il finanziamento viene concesso ed erogato in due soluzioni. Si provvede all'erogazione in via anticipata dell'80% del finanziamento concesso a seguito di formale comunicazione da parte del legale rappresentante o soggetto capofila di avvio dell'attività. La residua quota del 20%, è erogata in sede di liquidazione definitiva del finanziamento su presentazione della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o del capofila ai fini della rendicontazione ai sensi della legge regionale n. 7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I finanziamenti concessi possono essere revocati, totalmente o parzialmente, se in sede di rendicontazione risulti che gli stessi siano stati solo parzialmente utilizzati dal beneficiario o se non risultino rispettati i requisiti previsti dal presente bando.
4. I soggetti beneficiari utilizzeranno i contributi loro concessi ripartendoli in modo coerente rispetto ai progetti presentati in allegato alla domanda di finanziamento.

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, la Pubblica amministrazione è autorizzata a trattare i dati personali delle persone fisiche e giuridiche, previa informativa agli interessati. Vi forniamo pertanto le seguenti informazioni.

Il trattamento che si intende effettuare ha ad oggetto dati personali quali, a titolo esemplificativo, il codice fiscale degli istituti o il numero degli allievi iscritti, ed ha come finalità la concessione di contributi per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia, ai sensi della legge regionale n. 3/2002.

Sarà effettuato mediante raccolta su supporto cartaceo e/o informatico con successiva elaborazione informatica e archiviazione a cura del Servizio istruzione e orientamento della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il conferimento dei dati è necessario al fine di identificare i beneficiari dei contributi e di determinare gli importi unitari dei contributi stessi.

Il titolare del trattamento dei dati è la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, mentre il responsabile è il Coordinamento degli interventi in materia di promozione delle attività e dei servizi di accoglienza e integrazione sociale degli immigrati" via Volturno-Udine.

Informazioni

Per eventuali informazioni o delucidazioni in merito al presente bando, si prega di contattare:

Alessandro Colautti al numero 0432/555812 – e-mail alessandro.colautti@regione.fvg.it

Francesca Tessaro al numero 0432/555271 . e-mail francesca.tessaro@regione.fvg.it

